

Osservazione sul nuovo R.R. Puglia 9 dicembre 2013

L. Fanizzi, Ecoacque® - Email: info@ecoacque.it

In base alla normativa vigente, in materia ambientale e di disciplina degli scarichi idrici, ossia il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Testo Unico Ambientale o TUA), occorre effettuare alcune importanti osservazioni:

- 1) Il legislatore nazionale, all'art. 113, del TUA, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, ha demandato alle regioni la disciplina e l'attuazione: a) delle forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate; b) i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia (diverse dalle acque meteoriche di dilavamento) e di lavaggio delle aree esterne siano specificatamente convogliate ed "opportunamente" trattate in impianti di depurazione (per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento, dalle superfici impermeabili scoperte, di sostanze pericolose ovvero ambientalmente pregiudizievoli).
- 2) Le acque meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (area in cui le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale), sono definite dal legislatore nazionale, all'art. 74, c. 1, lettera f), del TUA, "acque reflue urbane".
- 3) Alle Regioni, ai sensi del disposto di cui all'art. 126 del TUA, è demandata, altresì, la disciplina delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Tale disciplina, deve tener conto dei criteri di cui all'Allegato 5 alla parte terza del TUA e della corrispondenza tra la capacità di trattamento degli impianti e le esigenze delle aree asservite, nonché delle modalità della gestione che "deve" assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi;
- 4) Nel dare la definizione di fognatura separata (rete fognaria costituita da due canalizzazioni distinte) il legislatore nazionale, all'art. 74, c. 1, lettera ee), ha previsto che in una delle due canalizzazioni, quella, cioè, adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, vi sia la possibilità della dotazione di dispositivi per la "raccolta" e la "separazione" delle acque di prima pioggia (da ripompare, successivamente, nella seconda canalizzazione, adibita al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente a dette acque di prima pioggia), così da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente (in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili), un trattamento appropriato delle acque reflue urbane (sia su quanto collettato dalla prima che dalla seconda canalizzazione) ossia un processo che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità e la conformità alle disposizioni della parte terza del TUA (controllo sulla conformità ai valori limite degli scarichi).

Da quanto sopra esposto, appare evidente che, ai fini della prevenzione idraulico-ambientale, alle regioni, è demandata esclusivamente la disciplina delle forme di controllo sugli scarichi costituiti da acque reflue urbane.

A tal fine, inoltre, nella contestuale disciplina dei casi previsti per le acque di prima pioggia, queste devono contemplare la raccolta e la separazione dalle acque meteoriche di dilavamento, dell'intero evento piovoso, in quanto le prime costituiscono uno scarico (normalmente rilevante ai sensi del TUA) da convogliare ad "appropriato" impianto di trattamento (dotato di normale pozzetto fiscale di prelievo e controllo) mentre, le seconde, essendo diverse dalle acque reflue, costituiscono un'immissione (irrilevante ai sensi del TUA), rilevante esclusivamente ai sensi dell'applicazione delle prescrizioni di cui alla disciplina regionale, ivi compresa l'eventuale autorizzazione all'immissione.

Al di fuori dei casi da disciplinarsi regionalmente, così come prescritto dal legislatore nazionale, al richiamato art. 113, ossia: le forme di controllo da effettuarsi sugli scarichi di acque reflue urbane costituite da acque meteoriche di dilavamento e collettate in reti fognarie separate; i casi in cui le acque di prima pioggia e acque di lavaggio di aree esterne debbano essere convogliate ed opportunamente trattate in opportuni impianti depurativi ed i casi in cui le immissioni, costituite da acque meteoriche di dilavamento, collettate tramite altre condotte separate (diverse cioè dalle reti fognarie separate), debbano essere sottoposte a particolari prescrizioni (ivi compresa l'autorizzazione all'immissione); non esistono altri casi, ai sensi del comma 1 del citato articolo, da assoggettare a vincoli o prescrizioni, derivanti dalla parte terza del TUA.

Esaminando, quanto disciplinato dal R. R. Puglia 9 dicembre 2013, n. 26, si evince, invero, che:

- 1) Sugli scarichi delle acque reflue urbane, costituite dalle sole acque meteoriche di dilavamento, collettate in reti separate e provenienti dagli agglomerati, ammessi in tutti i recapiti finali (escluso lo scarico diretto nelle acque sotterranee), non è disciplinata o attuata alcuna forma di controllo sulla conformità ai valori di emissione di cui all'Allegato 5, parte III del TUA, in totale discordanza da quanto prescritto all'art. 126 del TUA.
- 2) Sugli stessi non è previsto un normale impianto di "trattamento appropriato", ma un semplice trattamento primario di grigliatura e dissabbiatura.
- 3) Sugli stessi, altresì, può non effettuarsi la separazione delle prime acque di pioggia dalle acque meteoriche di dilavamento dell'intera precipitazione piovosa ossia senza la normale separazione dello scarico (su cui attuare le necessarie forme di controllo) dall'immissione ma un semplice trattamento primario (c.s), con funzionamento in continuo (cioè per tutto l'evento piovoso e per una portata di piena, calcolata su un tempo di ritorno idrologico di 5 anni).
- 4) Nella disciplina del caso di "acque meteoriche di dilavamento" (immissioni diverse dalle acque reflue), collettate tramite altre condotte separate (diverse dalle reti fognarie separate), di cui all'art. 113, c.1, lettera b) del TUA, si fa riferimento, creando confusione, alle acque di prima pioggia (a. reflue) rientranti, invero, esclusivamente ai casi di cui al c.3 del medesimo articolo. Nella disciplina dello stesso caso vengono esclusi i plessi residenziali ove, invero, sussiste l'ob-

bligo (salvo motivata e circostanziata richiesta di esclusione specificamente assentita dal comune territorialmente competente) del recupero dell'acqua piovana, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L. R. Puglia 10 giugno 2008, n. 13.

- 5) All'interno dei casi da disciplinarsi regionalmente, ai sensi dell'art. 113, c.3, quelli, cioè, relativi alle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, sono arbitrariamente regolamentati, creando confusione, casi non demandati dal legislatore nazionale come quello relativo a

non definite "acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia" (impropriamente appellate acque di seconda pioggia) che essendo, per l'appunto, diverse da quelle di prima pioggia rientrerebbero, normalmente, invero, nei casi di cui già al c.2 (acque meteoriche di dilavamento, convogliate in altre condotte separate), assoggettabili, pertanto, solo a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale l'autorizzazione all'immissione (diversa dall'autorizzazione allo scarico).

La riforma della Legge sulle Aree Protette

Senatore Franco Mirabelli, Commissione Ambiente - Email: dianacomari@gmail.com

In queste settimane il Senato è impegnato a discutere di riforme importanti: quella costituzionale, il decreto sulla casa e la riforma della legge sulle aree protette, su cui voglio soffermarmi oggi.

La Legge 394 nel 1991 ha istituito i parchi nazionali, quelli regionali, le aree marine protette; ha consentito al nostro Paese di salvaguardare e valorizzare lo straordinario patrimonio ambientale e naturalistico italiano. Sono 23 i parchi nazionali e 134 i parchi regionali istituiti in questi anni, sono serviti a difendere l'integrità del patrimonio naturale ma anche storico e ambientale, ma anche, come nel caso del nostro Parco Nord, a creare e valorizzare, nella fase delle grandi trasformazioni urbane e della dismissione dei grandi complessi industriali, vere e proprie oasi che interrompono l'urbanizzazione e diventano straordinarie opportunità per i cittadini. Una legge importante, che ha prodotto risultati straordinari che, però, dopo 23 anni ha bisogno di un tagliando, di un aggiornamento per migliorare ulteriormente la normativa esistente, adeguandola alle regole europee per la tutela della biodiversità e dal protocollo "Natura 2000".

Al di là dei cambiamenti previsti per rendere più condivisa tra Ministero e Regioni la nomina dei Presidenti dei parchi nazionali, stabilire il limite di due mandati, ridurre le indennità e garantire che i direttori abbiano professionalità specifiche per il ruolo che svolgeranno, ci sono almeno tre importanti innovazioni previste dalla nuova norma.

Innanzitutto, si regola il rapporto - che già esiste ed è lasciato alla discrezionalità - tra i parchi e le attività economiche o di servizi che insistono nel loro territorio. Si tratta di stabilire un principio uguale per tutti riguardo le contribuzioni che queste attività devono garantire all'Ente Parco, ragionando su ciò che già esiste per evitare che i parchi autorizzino nuove localizzazioni per coprire le loro necessità di bilancio. L'idea è quella di prevedere delle royalty definite per tipologia di attività garantendo che il 70% degli introiti restino al parco che li produce e il 30% vada invece ad alimentare un fondo a rotazione istituito dal Ministero che serva a finanziare progetti e iniziative di valorizzazione nei parchi. Oltre a ciò noi proponiamo che un fondo analogo si costituisca anche nelle Regioni per garantire una ulteriore forma di finanziamento dei parchi regionali viste le difficoltà in cui versano, vista l'esiguità dei fondi a disposizione.

Un'altra innovazione riguarda la caccia. La norma del 1991 non affrontava la questione e, in questi anni ci sono stati comportamenti diversi, con il nuovo testo si chiarisce che la caccia nelle aree protette è vietata. Sarà possibile solo con l'autorizzazione di ISPRA (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale) prevedere la caccia per la selezione della fauna. Qui, le novità oltre alla necessaria autorizzazione stanno nella possibilità di far eseguire la selezione solo a persone abilitate che hanno frequentato un corso indetto allo scopo.

Infine, la proposta di modifica garantisce la possibilità per gli Enti Parco di prevedere nel proprio piano anche la definizione di vincoli e salvaguardie per le aree contigue. Si consente cioè al Parco di esprimersi su qualunque intervento costruttivo o infrastrutturale nelle aree confinanti per salvaguardare la fauna, e la vivibilità e l'integrità del parco. Tra l'altro stiamo proponendo di cancellare la norma del silenzio assenso che ad oggi consente di iniziare l'opera, decorso il termine di sessanta giorni, a chi chiede l'autorizzazione a costruire. Occorrono decisioni rapide ma motivate e il silenzio assenso non appare lo strumento migliore.

Nella discussione parlamentare sarà possibile intervenire ulteriormente sul testo, ma già oggi possiamo dire che su governance, aree contigue, finanziamenti e caccia stiamo migliorando una buona legge.

In questa legislatura, anche grazie all'iniziativa di queste settimane del Governo Renzi, appare possibile fare le riforme che da tempo il Paese chiede e di cui i cittadini sentono il bisogno, tra queste, accanto a quella del lavoro, del Senato, più in generale della politica e del fisco, sono in agenda riforme importanti sull'ambiente tra cui questa sui parchi e quella sul consumo di suolo.

Questo dimostra che in questi anni le questioni della difesa dell'ambiente hanno assunto giustamente una centralità nuova nella politica e nell'iniziativa istituzionale.